Deliberazione n. 156/2024/VSGC

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA	Presidente (relatore)
Dott. Fabio CAMPOFILONI	Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO	Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCO	Referendario

VERIFICHE IN TEMA DI CONTROLLI INTERNI ART. 148 TUEL

PROVINCIA DI MACERATA (MC)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio – decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n.229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - DEL-Reg.-SC_MAR - 0000156 - 10/12/2024 - 15:19

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/2021/INPR del 21 luglio 2021;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizio 2021" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni della Provincia di Macerata relativi agli anni 2020 e 2021, inviati alla Sezione regionale di controllo in data 21 dicembre 2021 protocollo n. 5264 e 30 gennaio 2023 protocollo n. 405.;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione, protocollo n. 5093 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito a quanto attestato nei citati referti:

VISTA la risposta fornita dall'Ente acquisita agli atti al prot. n. 5575 del 28 dicembre 2023;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore, Presidente Vincenzo Palomba;

FATTO

L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi hanno trovato espressione nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti già a partire dall'art. 3, c. 4, della L. n. 20/1994 e dall'art. 7, c. 7, della L. n. 131/2003.

In tale direzione l'art. 148 del TUEL, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 e n. 91/2014, ha richiesto ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai Presidenti delle Città metropolitane e delle Province la redazione, avvalendosi del direttore generale o del segretario, di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio

considerato.

Tale referto, strutturato in forma di questionario secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, andando ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali; ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni il citato art. 148 del TUEL, ferma restando la relativa natura fondamentalmente collaborativa, ha, inoltre, previsto, al comma 4, che le Sezioni giurisdizionali regionali, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori locali, apposita sanzione pecuniaria.

Le finalità del controllo affidato alla Corte - delineate con precisione dalla Sezione delle Autonomie a partire dalla deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR – comprendono: verifiche dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazioni degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifiche dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con deliberazioni n. 13/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021 e n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022, le versioni aggiornate delle suddette Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2020 e 2021, comprendenti non solo la Sezione per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19, ma anche la Sezione controlli interni sul PNRR per l'annualità del 2022.

In seguito all'analisi del questionario-referto della Provincia di Macerata relativo agli esercizi 2020 e 2021, sono state rilevate criticità nell'organizzazione e nell'attuazione di controlli interni in relazione alle quali la Sezione ha richiesto, con nota istruttoria protocollo n. 5093 del 29 novembre 2023, chiarimenti e precisazioni, forniti con nota prot. n. 5575 del 28 dicembre 2023.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso quanto segue:

Il sistema dei controlli interni

Nella risposta del 28.12.2023, l'Ente fa riferimento alle precedenti osservazioni formulate da questa Sezione di controllo nella delibera n. 147/2022_VSGC, evidenziando, nonostante le reiterate problematiche di carenza di risorse umane, elementi di miglioramento sui sistemi di controllo interni e nello specifico:

- sul controllo di regolarità amministrativa–contabile attraverso un progressivo aumento in termini percentuali del numero delle determine dirigenziali estratte dal sistema informatico negli anni successivi (5% nel 2022 e 6% nel 2023); un controllo analitico, senza esclusione, delle determine che abbiano ad oggetto i fondi del PNRR, nonché l'inserimento nella programmazione di cui al DUP 2023/2025 e 2024/2026 del rafforzamento dei controlli amministrativi come obiettivo operativo strategico.
- sul controllo strategico tramite rivisitazione della struttura del DUP e di conseguenza del PIAO. In particolare, sulla base delle linee di mandato approvate dall'Amministrazione nel 2022, "*sono stati individuati i 9 temi strategici e i 5 temi normativi che realizzano i 6 valori pubblici che la stessa intende generare sul territorio in relazione alle competenze esercitate*". Ogni tema strategico è stato poi declinato in obiettivo strategico prevedendone il valore pubblico generato, le strutture/uffici coinvolti e la missione sul bilancio, e successivamente per ciascun obiettivo strategico è stato previsto un obiettivo operativo provvisto di indicatori e target di riferimento, di diversa durata, annuale o pluriennale con indicata la data di scadenza.

A detta dell'Ente si procederà a verificare l'andamento dell'attuazione degli obiettivi previsti nel DUP attraverso la verifica delle risultanze degli indicatori per ciascun obiettivo. L'implementazione del controllo strategico è stata, altresì, prevista come obiettivo operativo strategico del DUP 2023/2025 e 2024/2026 denominato "Implementazione del controllo strategico".

- sul controllo sulla qualità dei servizi, dove, nonostante la Provincia non abbia servizi a domanda individuale, si è inserito un obiettivo operativo strategico denominato "Implementazione del controllo sulla qualità dei servizi di cui all'art. 147, comma 2, lett. E) del TUEL" che ha ad oggetto sia l'analisi delle attività dell'Ente da sottoporre al controllo sulla qualità dei servizi (realizzando entro il triennio la "Carta dei Servizi" o un documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici), sia la misurazione dell'erogazione

delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, procedendo alla rilevazione della c.d. customer satisfaction con il fine di dare risposte alle esigenze dei fruitori dei servizi;

- sul controllo di gestione, con l'obiettivo di superare la criticità rilevata circa la non previsione di articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori dell'Ente, la Provincia di Macerata, con l'approvazione del DUP 2023-2025 nella tematica strategica del "Rafforzamento del Sistema dei Controlli Interni" ha individuato un obiettivo operativo rubricato "*Decentramento del controllo di gestione,"* grazie al quale nel corso del 2023 è stato individuato il personale coinvolto nei vari Settori dell'Ente, all'interno di una vera e propria rete di referenti. In merito, a detta dell'Ente, vengono svolte due sessioni di reporting, una a fine settembre e l'altra a fine dicembre per verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi e dei relativi indicatori. La provincia di Macerata segnala invece difficoltà circa la tempestività e livello di analisi delle attività di monitoraggio collegate alla carenza di risorse umane risultando in organico un solo addetto al Servizio "controllo di gestione" all'interno del Settore Risorse Umane e finanziarie.
- sul controllo sugli equilibri finanziari l'Amministrazione Provinciale evidenzia, a partire dal 2023, l'attuazione di report di monitoraggio a cadenza bimestrale e non più trimestrale attuati con apposita determinazione dirigenziale;
- sul controllo sulle società partecipate, dove l'ente, ribadendo le difficoltà collegate alla carenza di personale, precisa che nel DUP vi è "*una specifica sezione dedicata alle società partecipate con l'indicazione oltre che degli obiettivi gestionali assegnati in modo specifico all'unica società in house, anche indirizzi generali a tutte le partecipate e in modo specifico in materia di contenimento delle spese di funzionamento, ex art. 19, comma 5, del d. lgs. 175/2016. Le società producono appositi report con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione di obiettivi gestionali e indirizzi assegnati*".

Passando all'esame delle risposte ai questionari relativi agli esercizi 2020 e 2021, in merito ai punti 1.1 e 1.2 è stato indicato che il sistema dei controlli interni non è esercitato in piena ed effettiva conformità con i regolamenti dell'ente in riferimento al controllo sulla qualità dei servizi e che non sono stati prodotti report sul controllo sulla qualità dei servizi nonostante l'ente ne avesse programmato uno. A seguito dei chiarimenti richiesti, il presidente della Provincia, ha riferito che l'Ente non gestisce servizi a domanda individuale, pertanto, non vengono effettuati i controlli sulla qualità dei servizi non essendoci servizi da sottoporre a controllo, di conseguenza, il report programmato

rappresenta un errore di digitazione.

Al punto 1.4 del questionario sono state registrate criticità per le annualità 2020 e 2021 nell'organizzazione e nell'attuazione del controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi partecipati e controllo sulla qualità dei servizi. A seguito dei chiarimenti richiesti, l'Ente ha riferito che le criticità registrate per il controllo di gestione sono da rinvenirsi, nell'anno 2020, principalmente nelle tempistiche di definizione degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), documento approvato ad esercizio inoltrato in vista delle proroghe ministeriali di cui ha usufruito l'Ente per l'approvazione dei bilanci di previsione, mentre per l'anno 2021, "*pur essendo avvenuta l'approvazione del PEG nel mese di marzo […] l'attività di Controllo di Gestione si è basata sulla predisposizione di un unico report infrannuale nel mese di ottobre con il quale è stata operata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi alla data del 30 settembre*".

L'Ente, rimarcando la criticità inerente alla carenza di personale rilevata in premessa, precisa, comunque, che per ogni esercizio, viene prodotto il report finale sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31 dicembre nell'anno successivo.

Per quanto concerne al controllo strategico, la criticità rilevata si riferiva all'assenza di indicatori verificabili per ciascuna area strategica individuata, criticità superata negli anni successivi con l'approvazione del DUP 2023/2025 e 2024/2026.

Infine, per il controllo sulla qualità dei servizi si ribadiva l'assenza di servizi a domanda individuale da parte della Provincia.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità contabile preventivo è disciplinato dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 28 febbraio 2013 che evidenzia gli organi che esercitano il controllo, la relativa organizzazione e gli organi a cui l'esito del controllo è rivolto.

Dal punto di vista organizzativo la regolarità contabile in via preventiva viene esercitata dal Dirigente-responsabile del settore risorse finanziarie attraverso l'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio che non siano mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 TUEL e l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis TUEL.

Per quanto concerne il controllo sulla regolarità amministrativa, esso è svolto in via preventiva su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, dove, il Dirigente-responsabile del settore appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 TUEL, nonché nelle determinazioni dirigenziali, nelle quali il Dirigente-responsabile del settore esercita il controllo preventivo dando espressamente atto della regolarità tecnica prima della sottoscrizione dell'atto.

Per quanto attiene al controllo amministrativo in fase successiva questo è esercitato dal Segretario generale che si avvale della collaborazione di un istruttore direttivo amministrativo individuato nelle annualità 2020 e 2021 con l'apposito provvedimento di programmazione dei controlli.

Ai punti 2.4 e 2.5 dei questionari per entrambe le due annualità, è stata data risposta negativa al quesito se gli esiti del controllo di gestione, effettuato nell'anno precedente, hanno concorso all'individuazione di settori di attività dell'Ente da sottoporre a controllo o se hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa. Nel questionario viene indicato che il controllo successivo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa è stato effettuato per l'annualità 2021, rispetto ad un totale di 1264 e 810 provvedimenti, su un ridotto numero di atti, pari rispettivamente a n. 31 e a n. 21, non rilevando irregolarità, mentre per l'anno 2020 sono stati esaminati n. 50 atti su 1505 provvedimenti, non riscontrando irregolarità e non adottando, di conseguenza, sanatorie.

Sui punti summenzionati, la Provincia di Macerata riferisce che relativamente gli esiti del controllo di regolarità si è risposto che gli stessi non hanno concorso all'individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo in quanto dall'esito non risultano settori nei quali si sono rilevate illegittimità/irregolarità tali da giustificare controlli più specifici. Infine, sull'ultimo punto, l'ente precisa che "*non sono stati disposti particolari controlli di natura ispettiva in quanto dall'esito degli stessi non risultano settori nei quali si sono rilevate illegittimità/irregolarità tali da giustificare controlli più specifici*".

Per l'annualità 2021, attraverso il "*Piano annuale dei controlli*" (atto organizzativo del 27/05/2021 pubblicato nella intranet provinciale) si è stabilito che "*gli atti da sottoporre a controllo di regolarità successiva sono tutti gli atti dirigenziali adottati nell'anno con esclusione di quelli adottati dai servizi appalti, ambiente ed edilizia scolastica; che l'estrazione degli atti da*

controllare riguarderà una o massimo due determine per ciascun servizio dell'Ente tramite ricerca nella procedura informatica per la gestione delle determine/delibere (P.a. digitale) e che il controllo è improntato al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento dei controlli interni";
La Provincia di Macerata rimarca che nell'anno 2021 sono stati attenzionati gli atti adottati dai servizi che più difficilmente nel corso degli ultimi anni sono stati sottoposti a controllo, procedendo ad estrarre le determine non per settore ma per servizi ed escludendo i servizi con alta produzione di atti già ampiamente verificati nelle annualità precedenti.

Il controllo di gestione.

Il controllo di gestione è previsto nel regolamento per la disciplina dei controlli interni su menzionato, e nello specifico, l'art. 8 ne disciplina le modalità di attuazione.

Periodicamente, con cadenza almeno semestrale, viene effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi, realizzando appositi report, che costituiscono la base per la programmazione e l'adozione di eventuali correttivi. I destinatari delle informazioni sono la Giunta provinciale, il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, i singoli Dirigenti-responsabili dei settori, il Nucleo di valutazione, nonché l'Organo di revisione economico-finanziaria.

La rendicontazione annuale dei risultati dell'attività amministrativa avviene attraverso il referto sul controllo di gestione di cui all'art. 198 TUEL, a conclusione della procedura di controllo, contenente i risultati conseguiti dall'ente, da presentare ai Dirigenti-responsabili dei settori. Tale forma di rendicontazione costituisce anche reportistica al fine del controllo strategico.

L'amministrazione provinciale, inoltre, precisa che la struttura organizzativa dell'Ente prevede un apposito servizio "Controllo di gestione" all'interno del Settore "Risorse Umane e Finanziarie", affidato ad un Funzionario che lo svolge in collaborazione con il Segretario Generale, non in modo continuativo, in quanto incaricato di numerose altre funzioni di collaborazione con gli altri servizi all'interno del Settore.

Al punto 3.3 del questionario 2020 e 3.4 del questionario 2021 alla domanda "i regolamenti o le delibere dell'Ente prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di

approfondimento delle elaborazioni", l'ente dichiara che "non ricorre la fattispecie" in quanto non vi sono articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi dell'Ente che si occupano del controllo di gestione e non vi sono regolamenti o delibere dell'Ente che li prevedano.

Sul punto, l'Ente precisa che con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 è stato individuato tra i Temi Strategici dell'Ente uno specifico riguardante il "Rafforzamento del Sistema dei Controlli Interni", al quale è stato associato un obiettivo strategico avente ad oggetto "Sviluppare le varie tipologie di monitoraggio e controllo interno ed esterno" declinato poi in due distinti obiettivi operativi, di cui uno avente ad oggetto nello specifico, il "Decentramento del controllo di gestione", individuando il personale coinvolto nei vari Settori dell'Ente: Dirigenti e referenti coinvolti anche nella predisposizione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO).

Ai punti 3.4 del questionario 2020 e 3.5 del questionario 2021 si evince che i report periodici prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere, adducendo, tale criticità alle tempistiche nell'assegnazione degli obiettivi di PEG/Performance, avvenute ad esercizio ormai inoltrato a causa delle proroghe ministeriali di cui ha usufruito l'Ente per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Infine, al punto 3.5 del questionario 2020 l'ente dichiara che non sono stati elaborati ed applicati l'indicatore di "output" (b), di efficienza (d), di economicità (e) e di analisi finanziaria (f) mentre al punto 3.6 per l'anno 2021 non sono elaborati ed applicati l'indicatore di efficienza (d), di economicità (e) e di analisi finanziaria (f). Sul punto, in sede di risposta, l'Ente ha precisato che per l'anno 2020 "*tutti gli indicatori associati agli obiettivi assegnati ai Dirigenti sono da riferirsi alla tipologia "di attività/processo" che misurano il raggiungimento dell'obiettivo con la realizzazione di una attività/processo, come l'adozione di una proposta di delibera consiliare o il rispetto di un termine espresso in numero di giorni o con una data esatta, mentre nessun indicatore è parametrato a risorse finanziarie da impiegare e quindi non vi sono indicatori di efficienza, economicità e di analisi finanziaria né sull'output in termini qualitativi o quantitativi*". Mentre per l'anno 2021 la Provincia segnala un progressivo miglioramento della qualità degli indicatori rispetto all'annualità precedente, con l'introduzione, oltre agli indicatori di attività/processo, anche di quelli di misurazione dell'adeguatezza dell'output erogato e quelli di efficacia, tesi a misurare la gestione delle risorse (umane, finanziarie, strumentali).

Il controllo strategico.

Per l'attività di controllo strategico non è stata prevista, nell'annualità 2020 e 2021, alcuna apposita struttura organizzativa e gli obiettivi strategici vengono definiti e aggiornati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del quale è stato verificato lo stato di attuazione in sede di rendiconto e, in fase conclusiva, nella relazione di fine mandato del Presidente della Provincia.

Sull'argomento, in sede istruttoria veniva rilevato che il controllo strategico non aveva effettuato nel periodo in esame, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione ne aveva elaborato e applicato indicatori.

Chiesti gli opportuni chiarimenti, l'ente, ha dichiarato che le scelte di programmazione vengono "verificate" nella loro fattibilità economico/tecnica dai settori che propongono le scelte strategiche contenute nel DUP e, in particolare negli allegati relativi alle opere pubbliche, al patrimonio e agli acquisti di beni e servizi, mentre, i relativi indicatori sono previsti a partire dal 2023.

Il controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato dall'art. 11 del summenzionato regolamento, il quale stabilisce che il responsabile del controllo sugli equilibri finanziari è il Dirigente del settore risorse finanziarie che presidia la funzione di controllo, con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria e con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore generale, se nominato, del Segretario generale e dei Dirigenti-responsabili dei settori, secondo le rispettive responsabilità, avvalendosi, eventualmente, di un'apposita unità organizzativa interna al settore dallo stesso, individuata e nominata con apposito provvedimento. In sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e della deliberazione consiliare sul permanere degli equilibri generali di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 TUEL, il Dirigente responsabile del settore risorse finanziarie redige una apposita relazione sugli equilibri e la trasmette al Consiglio provinciale. La relazione è asseverata dall'Organo di revisione economico-finanziaria ed è trasmessa al Presidente della Provincia ed al Segretario generale per gli

adempimenti previsti dall'art 148 TUEL. Eventuali scostamenti sono segnalati dal Dirigente-responsabile del settore risorse finanziarie con apposita relazione, al Presidente della Provincia ed al Segretario generale, con l'indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e delle possibili azioni correttive.

Il controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sugli organismi partecipati, come riferito dall'amministrazione provinciale, era svolto, fino alla fine del mese di luglio 2021, dall'Ufficio società partecipate incorporato all'interno del Settore Risorse Umane e finanziarie, al quale era addetto fino a tale data, un istruttore direttivo amministrativo, con profilo giuridico. Dal mese di agosto 2021, non essendo più presente tale risorsa, gli adempimenti obbligatori per legge in tema di partecipate, sono stati svolti dal responsabile del servizio Controllo di Gestione. L'attività di controllo in questione è disciplinata dal "Regolamento per la disciplina dei controlli interni" Capo V che assegna la titolarità del controlli relativamente al rispetto del contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso eventuali carte di servizio ai Dirigenti-responsabili dei settori di riferimento, i quali dovranno redigere apposite relazioni (entro il 31 luglio di ciascun anno e il 31 gennaio dell'anno successivo) da inoltrare al Dirigente- responsabile del servizio società partecipate, se nominato, o al Dirigente-responsabile del settore risorse finanziarie. Nello specifico, per le annualità 2020 e 2021, la sintesi delle attività di controllo sulle società partecipate è riportata nella apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Per quanto concerne il numero degli organismi strumentali, la provincia di Macerata ha specificato che una società è partecipata interamente dall'ente; otto società sono partecipate da più enti (di cui una società in house) e nove sono consorzi, fondazioni ed enti diversi (A.T.A.; A.A.T.O.; associazioni; fondazioni di partecipazione).

Nella seguente tabella si riportano gli elenchi delle società partecipate direttamente dalla Provincia di Macerata, con indicazione della percentuale di partecipazione.

Denominazione	Quota di partecipazione
CE.MA.CO. SRL In liquidazione	10,81%
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE SCARL — In liquidazione	20%
CONTRAM SPA	14,023%

CONTRAM RETI SPA	15,118%
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA	1,016%
RINASCITA E SVILUPPO SRL - In Liquidazione	100%
SIBILLA SCARL	0,413%
TASK SRL	56,17%
TECNOMARCHE SCARL	6,02%

L'elenco che segue contiene l'indicazione dei consorzi, fondazioni ed enti diversi

Denominazione	**Quota di partecipazione**
A.T.A. Ambito Territoriale n. 3 Marche	5 %
A.A.T.O. 3 Marche Centro Macerata	4,082%
A.A.T.O. 2 Marche Centro Ancona	0,226%
A.A.T.O. 4 Marche Centro Sud	1,948%
ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	50 %
ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA	Non è possibile determinare la quota di partecipazione
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE — NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY SETTORE MODA E CALZATURE	Non è possibile determinare la quota di partecipazione
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE — NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY DI RECANATI	Non è possibile determinare la quota di partecipazione
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA FABRIANO	Non è possibile determinare la quota di partecipazione

Al punto 6.3 del questionario 2020 e al punto 6.4 del questionario 2021 l'ente afferma che non sono stati approvati budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati in quanto la società non predispone budget previsionali di inizio esercizio, ma unicamente il bilancio societario riferito al 31 dicembre di ogni anno (entro il termine previsto dall'articolo 2478-bis Codice civile previsto per le s.r.l.), precisando che in nessuno degli Enti strumentali l'ente esercita il controllo come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Al punto 6.11 del questionario 2021 l'ente asserisce che non sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico a norma del d. lgs n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d. lgs n. 50/2016, in quanto gli aggiornamenti statutari necessari sono stati effettuati nella annualità 2020.

Infine, al punto 6.16 del questionario 2020 e al punto 6.18 del questionario 2021 l'ente dichiara che non sono stati elaborati ed applicati gli indicatori di redditività, di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti, giustificando, in sede di risposta, che vengono assegnati obiettivi unicamente alla società in house "Task s.r.l." e che gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi non sono

parametrati alla redditività, alla deficitarietà strutturale, alla qualità dei servizi affidati e alla soddisfazione degli utenti. Nel dettaglio, gli obiettivi gestionali assegnati alla società partecipata sono indicati nel DUP.

Il controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo sulla qualità dei servizi, così come indicato dall'art. 15 del Regolamento per i controlli interni, è svolto dal Nucleo di valutazione, con il supporto della struttura tecnica di cui all'art. 32 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, che coordina la raccolta dei dati e si occupa della rielaborazione e pubblicazione degli stessi, curandone la trasmissione al Segretario generale, con le modalità stabilite ogni anno dal Nucleo di valutazione.

La Giunta in fase di predisposizione del Piano della performance individua i servizi da sottoporre annualmente a controllo di qualità, anche sulla base delle indicazioni del Segretario generale e del Nucleo di valutazione.

Nella sezione controllo sulla qualità dei servizi, dal punto 7.1 al punto 7.3 (domande volte a conoscere se l'ente abbia effettuato analisi sulla qualità effettiva dei singoli servizi, se gli indicatori adottati rappresentano compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e se le rilevazioni sulla qualità dei servizi si estendano anche agli organismi partecipati), l'ente ha asserito che non ricorre la fattispecie, non elaborando e applicando di conseguenza alcun indicatore.

Anche con riferimento ai punti 7.6, 7.7, 7.9, 7.10 e 7.11 dei questionari, non risulta che gli indicatori adottati soddisfino i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza), che gli standard di qualità programmati nell'anno sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti similari in materia e che si effettuano confronti sistematici di benchmarking e sul coinvolgimento degli stakeholders.

Pur palesandosi, dal tenore delle risposte, anche per gli anni 2020 e 2021, il mancato svolgimento di servizi consistenti nell'erogazione di una prestazione ad utenti differenziati, così come dichiarato in sede di controdeduzioni sui controlli formulati da questa Sezione di controllo (delibera n. 147/2022/VSGC Sezione Controllo Marche), si evince, tuttavia, ai punti 7.8 l'attuazione, comunque, di indagini sulla soddisfazione degli utenti con frequenza di tipo annuale (punto 7.8.1.).

In sede di risposta, la Provincia di Macerata, ribadisce l'ente non svolge servizi consistenti

nell'erogazione di una prestazione ad utenti differenziati (a domanda individuale), così come sono definiti nel paragrafo 1 lett. B) della delibera n. 88/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche contenente le Linee guida per la definizione degli standard di qualità.

Secondo quanto dichiarato, "*il rapporto con l'utenza è infatti teso al soddisfacimento di bisogni collettivi e di adozione di provvedimenti amministrativi a istanza di parte, di questi ultimi, tra l'altro risulta di difficile realizzo individuare una metodologia che possa essere estesa a tutte le tipologie di procedimento.*

Sono infatti oggettive le difficoltà di individuare standard di qualità applicabili a meri procedimenti amministrativi che rispondono a logiche giuridico-amministrative funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e non riconducibili ad obiettivi di qualità /soddisfazione dell'utenza. Sulla base di queste oggettive difficoltà il controllo sulla qualità dei servizi non è stato mai effettuato nelle annualità oggetto dell'istruttoria".

Controllo riferiti all'emergenza sanitaria COVID

Per quanto riguarda la programmazione e i relativi controlli l'Ente dichiara che non sono state introdotte modifiche specifiche all'organizzazione dei controlli interni a seguito dell'emergenza sanitaria. Altresì, non si è proceduto, nelle annualità 2020 e 2021, ad un "particolare" monitoraggio del conseguimento e dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito al lavoro agile in quanto le attività amministrative e gestionali non hanno avuto particolari ritardi connessi allo svolgimento in lavoro agile.

A detta dell'Ente, la Provincia di Macerata, infatti, "*è dotata di strumentazioni informatico/organizzative tali da garantire che i risultati del servizio svolto in presenza e di quello svolto in smart -working, per le attività "smartabili", sia sostanzialmente equivalente e possa essere oggetto di controllo, per quanto riguarda le tempistiche nonché i risultati, dai dirigenti attraverso gli strumenti che registrano orario e data di utilizzo*".

Controllo sul lavoro agile

Per entrambe le due annualità l'Amministrazione dichiara nei questionati che gli organi di controllo interno non hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'ente (9.4), di non aver proceduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in modalità di lavoro agile (9.6) e che il sistema di misurazione e valutazione della performance non è stato adeguato alla nuova

organizzazione del lavoro agile (9.7 del 2020) nonché di non aver monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori (9.6 del 2021).

Chiesti gli opportuni chiarimenti, l'Ente asserisce di non aver ritenuto necessario procedere a verificare l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti in quanto la maggioranza delle attività svolte in lavoro agile, risultavano gestibili anche attraverso strumentazioni informatiche da remoto, introducendo il "sistema di rendicontazione" con l'adozione di apposito regolamento solo nell'annualità 2022. Tuttavia, durante la fase emergenziale, in alcuni casi, in autonomia gestionale, "*i dirigenti hanno richiesto relazioni sull'attività svolta ai dipendenti loro assegnati con cadenza mensile/settimanale*".

Infine, sui punti 9.6 e 9.7 la Provincia dichiara che non sono state apportate modifiche al sistema di misurazione e valutazione della performance e, pertanto, non è stato monitorato attraverso indicatori il risultato del lavoro agile.

Controlli sul PNRR

Nel questionario anno 2021 relativo ai controlli sul PNRR è stata fornita risposta negativa al punto 10.1.2.11 dichiarando che il controllo di gestione non produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2)".

Sul punto, in sede di risposta, l'Ente ha attestato: "*Nell'annualità 2021 non sono state apportate modifiche all'organizzazione dei controlli interni né sono stati prodotti specifici report sull'attività svolta in attuazione del PNRR, in quanto non sono state predisposte misure "particolari" per procedere al controllo degli atti di attuazione del PNRR. Pertanto, le verifiche sono state fatte nell'ambito del controllo ordinariamente effettuato in attuazione del regolamento sui controlli interni vigente. Solo nell'annualità 2022 si è proceduto a costituire un gruppo di lavoro ed a intensificare i controlli interni e le verifiche su questa tipologia di atti. Vengono altresì redatti report periodici sull'attività svolta.*"

DIRITTO

I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'Ente di

disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate.

A partire dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato avviato un processo di potenziamento delle funzioni di controllo interno delle autonomie locali, contestualmente alla progressiva riduzione dei controlli di legittimità sugli atti di Regioni, Province e Comuni e, di converso, al conferimento di maggior spazio per il controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile, sulla gestione, sulla valutazione e il controllo strategico, da attuarsi all'interno di ciascuna Amministrazione mediante apposite strutture a ciò deputate.

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha successivamente ridisegnato l'assetto delineato dal TUEL, innovando le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, eliminando dall'assetto originario la valutazione della dirigenza e prevedendo verifiche e valutazioni sugli equilibri finanziari dell'Ente, sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, sull'efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente, sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, nonché sulle società partecipate degli enti secondo metodologie e criteri che attengono ad aspetti sia di regolarità amministrativa e contabile che gestionali e strategici.

Il legislatore ha attribuito, in primo luogo, ampia rilevanza al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** degli atti (comma 1 dell'art. 147 del TUEL) finalizzato "*a garantire [...] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*" sia in fase preventiva che in via successiva. L'effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa.

Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino "*riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente*, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art.49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. In tale ambito rilevante

appare pertanto il ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto "*alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica*".

Nella fase successiva all'adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del Segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente che tuttavia non possono prescindere dal ricorso ad una ragionata tecnica di campionamento fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità.

Come infatti precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017): "*La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersila necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità*".

Il **controllo di gestione** (art. 147, comma 2, lettera a) è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del TUEL relativamente alla sua funzione (art.196), alle modalità applicative (art.197) ed al contenuto del referto dell'intera attività (art.198) ed è volto a rilevare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed evidenziare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. Il controllo di gestione si caratterizza, pertanto, per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Propedeutica rispetto all'esercizio del controllo di gestione risulta, in primo luogo,

l'implementazione di un sistema di contabilità economico patrimoniale affidabile ed in grado di fornire indicazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti.

Il controllo di gestione è svolto, infatti, in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Quanto al processo di controllo (definito dall'articolo 197, comma 2, del TUEL) si articola in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il gradodi economicità dell'azione intrapresa.

Accanto alla contabilità economico patrimoniale, appare quindi necessario curare la predisposizione di un adeguato piano esecutivo di gestione (PEG) nel quale individuare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori riportanti target da perseguire per ciascun obiettivo. Tali obiettivi, come sottolineato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 6 del 2016), devono rappresentare non una mera ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire.

La verifica dell'efficacia (intesa quale idoneità della gestione a conseguire gli obiettivi fissati da leggi o atti di programmazione), dell'efficienza (intesa quale idoneità a raggiungere i risultati con l'ottimale utilizzo dei mezzi, *rectius*, i risultati predeterminati con il minimo delle risorse ovvero il massimo dei risultati con una predeterminata quantità di risorse) e dell'economicità dell'azione amministrativa (consistente nella razionale acquisizione delle risorse umane e strumentali) è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametrigestionali dei servizi degli enti locali.

Il **controllo strategico** è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo e presuppone una complessa

analisi dell'entità delle risorse a disposizione, dei tempi fissati per la realizzazione degli interventi e delle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e, soprattutto, al grado di soddisfazione degli utenti.

Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sullaperformance dell'intera organizzazione.

Il **controllo sugli equilibri finanziari**, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il controllo sugli equilibri non può prescindere inoltre dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'Ente. L'attività viene svolta mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente; i relativi esiti vengono di regola comunicati al segretario dell'Ente locale mentre gli organi di governo sono destinatari della relazione periodica. Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari anche al fine di dare attuazione all'art. 153, comma 6, TUEL che prevede segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio.

Quanto al **controllo sulle società partecipate**, l'art. 147-*quater* attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell'Ente proprietario il compito di definire preventivamente, sulla base di standard prefissati, gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere. Ai fini del controllo in esame, l'Ente organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. I relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019), devono tener conto della chiarezza degli

obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario. È compito dell'Amministrazione monitorare l'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre, nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.

Con riferimento al **controllo sulla qualità dei servizi** l'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL, stabilisce che "*il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente*" promuovendo l'introduzione di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini. In una visione più ampia, la nozione di qualità non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate, con la conseguenza che gli esiti di tale valutazione rientrano anche tra i parametri della performance organizzativa di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La norma di legge intende quindi indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato che, accanto alla verifica circa l'adozione delle Carte dei servizi, preveda: l'analisi dei dati sul controllo della qualità dei servizi pubblici erogati dalle società partecipate; confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni; forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nella fase di definizione degli standard di qualità.

Quanto ai **controlli riferiti all'emergenza sanitaria COVID-19 e sul lavoro agile,** rappresentando la pandemia un evento senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, si sono aperti scenari inediti per gli Enti del settore pubblico, che hanno messo a dura prova la loro finanza.

Per affrontare le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo è stato fornito dal sistema dei controlli interni di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo. In tale contesto, le varie componenti del sistema sono state chiamate a non affidarsi più esclusivamente ai principi e alle prassi

anteriormente vigenti. È apparso necessario, infatti, dotarsi di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per fornire idonee risposte alle sfide dell'emergenza, modificando anche l'approccio ai controlli sotto svariati profili (programmazione dei controlli, procedure di lavoro, aree di controllo, metodologie) al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali.

L'evolversi della situazione sanitaria, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e i vari provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone hanno reso infatti necessaria l'applicazione di misure tese a ridurre i contatti sociali. In particolare, ciascun ente ha dovuto adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire il contagio "in occasione di lavoro" ricorrendo, tra gli altri, ai contratti di lavoro agile.

In tale contesto l'attività di controllo della Corte dei conti mira a verificare la capacità degli Enti territoriali di attivare misure anticicliche per reagire allo stress prodotto dalla pandemia riadattando gli strumenti di controllo interno all'esigenza di monitorare gli obiettivi necessariamente modificati.

I **controlli sull'attuazione degli interventi del PNRR** risultano di particolare interesse per tutti gli enti locali, in quanto forniscono utili indicazioni per implementare in modo efficace la governance ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di target e *milestone* del PNRR di cui l'Ente locale è soggetto attuatore, nonché per orientare il sistema di controllo al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE.

Occorre precisare che l'obbligo di adeguare il sistema dei controlli interni alle esigenze di monitoraggio della corretta attuazione del PNRR riguarda tutti gli Enti locali, a prescindere dalla dimensione, nella misura in cui gli stessi rivestano il ruolo di soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR.

L'entità delle risorse del PNRR messe a disposizione degli enti locali amplia, infatti, la loro capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da una adeguata risposta sul piano organizzativo e che, soprattutto negli enti di minori dimensioni, presuppone la necessità di semplificare procedure e modalità di attuazione dei controlli, adottando soluzioni adatte alla realtà organizzativa in cui si muovono ma, nel contempo, garantendo la piena rispondenza dei controlli alle disposizioni normative di riferimento. In tale ottica il sistema dei controlli dovrebbe in ogni caso fruire di un

sistema organizzativo interno (c.d. "governance") che coordini i tre principali soggetti coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR (ufficio finanziario, ufficio tecnico e segretario comunale) che dovranno assicurare: a) l'adozione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR; b) il rispetto delle scadenze di rendicontazione; c) i controlli di regolarità fondamentali per rilevare tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi; d) la predisposizione di sistema informativo con cui garantire la tracciabilità contabile dei flussi finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione impresso sulle risorse incluse nel PNRR.

L'istruttoria condotta in relazione al funzionamento dei controlli interni del Provincia di Macerata negli esercizi 2020 e 2021 ha evidenziato, a fronte della completezza del quadro normativo di riferimento (Regolamento adottato con delibera del Consiglio provinciale n. 1 del 28 febbraio del 2013), la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; margini di miglioramento in ordine alle altre forme di controllo ed elementi di criticità nell'attuazione del controllo strategico, seppur in fase di superamento.

In merito ai **controlli di regolarità amministrativa e contabile**, sulla base di quanto dichiarato nel referto, non sono state adottate nel periodo di riferimento delibere prive di parere tecnico e contabile ovvero con pareri contrari mentre il controllo successivo è stato effettuato con modalità casuale semestrale, sottoponendo a controllo, come nei precedenti anni, il 3% degli atti, percentuale fissata con provvedimento del Segretario generale.

Tuttavia, l'Ente, seppur negli anni non oggetto del presente controllo, dichiara di aver incrementato tale percentuale nel 2022 (5%) e nel 2023 (6%).

Al riguardo la Sezione, considerata in ogni caso, la limitata percentuale degli atti soggetti a controllo negli anni in esame, ritiene necessario, in linea con le raccomandazioni della Sezione autonomie di questa Corte (deliberazione n. 28 del 2014), che la Provincia continui nella prospettiva ciclica di miglioramento che tenga conto delle verifiche degli esercizi precedenti passando a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate che proiettino i controlli nella logica del rischio presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità.

Pur in mancanza di rilevanti criticità nelle fasi preventive e successive, appare inoltre opportuno, compatibilmente con le risorse dell'ente, programmare ispezioni e altre

indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa di uffici e/o servizi più sensibili a rischi di comportamenti non legittimi.

In relazione al **controllo di gestione**, coordinato dal Segretario generale che si avvale della relativa unità organizzativa, emerge dal referto che l'Ente, è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazione analitiche per centri di costo; la struttura organizzativa, negli anni in esame, non prevede articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi dell'Ente che si occupano del controllo di gestione e non vi sono regolamenti o delibere dell'Ente che li prevedano, tuttavia, anche su tale controllo, a partire dall'anno 2023 l'Ente acclara l'individuazione nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 un obiettivo strategico avente ad oggetto "Sviluppare le varie tipologie di monitoraggio e controllo interno ed esterno" declinato poi in due distinti obiettivi operativi, di cui uno avente ad oggetto nello specifico, il "Decentramento del controllo di gestione", permettendo di individuare, nel corso dell'anno 2023 il personale coinvolto nei vari Settori dell'Ente, all'interno di una vera e propria rete di referenti.

Come confermato dall'ente, i report periodici prodotti non sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere, essendo stato approvato un unico referto annuale, inoltre, negli anni 2018 e 2019 sono stati utilizzati esclusivamente gli indicatori di attività/processo e gli indicatori di efficacia.

A fronte dei report dichiarati dall'Ente nel 2020 e nel 2021, la Sezione rileva quindi la presenza di ampi margini di miglioramento del controllo sotto il profilo, in particolare, del complesso degli indicatori da elaborare ed utilizzare, della produzione di una reportistica maggiormente tempestiva e mirata e della necessità di approfondire i rapporti con gli organismi partecipati.

La Sezione sottolinea come tale tipologia di controllo è finalizzata ad implementare la cultura del risultato e destinata a supportare le decisioni di gestione affidate all'esclusiva competenza della dirigenza. Il controllo di gestione si caratterizza per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Una elaborazione semestrale o addirittura annuale, sia pur completa, difficilmente può sostituirsi ad un costante e

specifico monitoraggio dell'attuazione di obiettivi e programmi che, consentirebbe di individuare tempestivamente azioni utili a migliorare la gestione. Il controllo di gestione risulterebbe, in tale direzione, migliorabile attraverso un più accurato livello di analisi dei processi e responsabilità afferenti ad ogni area e/o servizio, in modo da strutturare report analitici e tempestivi tali da indirizzare unitariamente la gestione (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia- Romagna, deliberazione 29/2021/VSGC).

Appare invece significativa, nel panorama dei controlli attuati, l'integrazione tra il controllo di gestione ed il sistema della performance il cui obiettivo, volto a valorizzare il merito, presuppone un corretto sistema di ponderazione degli obiettivi che consenta il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli stessi.

Al fine di assicurare un fattivo ed efficace coinvolgimento dell'intera struttura apparirebbe, infine, opportuno integrare i modelli organizzativi vigenti affinché le articolazioni decentrate, inserite nei diversi settori operativi, si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni.

In merito al **controllo strategico**, il Regolamento dell'ente stabilisce che il Direttore generale, se nominato, ovvero il Segretario generale fornisce il supporto tecnico alla Giunta per la definizione e la valutazione degli obiettivi, avvalendosi della struttura preposta al controllo strategico e del Nucleo di valutazione della Provincia.

Come riferito in sede istruttoria, l'Amministrazione Provinciale non è dotata di una apposita struttura organizzativa, definendo e aggiornando gli obiettivi strategici nel Documento Unico di Programmazione (DUP) nonché verificando lo stato di attuazione in sede di rendiconto e, in fase conclusiva, nella relazione di fine mandato del Presidente della Provincia.

Dalle risposte del questionario risulta che, in sede di controllo strategico, l'Ente non effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione; nessun tipo di indicatore (mantenimento, performance individuale e organizzativa, miglioramento della qualità dei servizi e innovazione e sviluppo) è stato elaborato ed applicato negli anni 2020 e 2021; non risultano obiettivi strategici raggiunti in termini medi percentuali né appare che l'organo d'indirizzo politico abbia verificato lo stato d'attuazione dei programmi sulla base dei parametri di risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, grado di assorbimento delle risorse rispetto ai

risultati, tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, rispetto degli standard di qualità prefissati e impatto socio-economico dei programmi.

Alla luce di quanto espresso, seppur l'Ente dichiari il superamento della criticità con l'approvazione del DUP 2023/2025 e 2024/2026, negli anni sottoposti a controllo, la Sezione, prendendo atto della disciplina contenuta nel regolamento comunale e delle dichiarazioni dell'amministrazione provinciale, ritiene che la concreta attuazione del controllo strategico presenti diverse criticità.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 13/2018) "il controllo strategico è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure in corso di opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alla performance degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti". "La situazione emergenziale", precisa ancora la Sezione delle autonomie, "implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'Ente. Ciò potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare".

Tutto ciò presuppone, pertanto, la necessità di elaborare ed utilizzate tutti gli indicatori disponibili in modo tale da consentire una misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, non solo a rendiconto, ma anche a preventivo e durante l'esercizio.

Gli indicatori di efficienza, di economicità, di innovazione e di sviluppo e di impatto socio - economico sono infatti parametri importanti per verificare l'adeguatezza delle politiche strategiche adottate in relazione agli obiettivi ed alla qualità dei servizi prefissati.

In relazione al **controllo sugli equilibri finanziari**, diretto e coordinato dal Responsabile del servizio finanziario, il regolamento dei controlli interni stabilisce che collaborano all'attività anche il Direttore generale, se nominato, il Segretario generale e i Dirigenti-responsabili dei settori, secondo le rispettive responsabilità, avvalendosi, eventualmente, di un'apposita unità organizzativa interna al settore dallo stesso, individuata e nominata

con apposito provvedimento. In sede di ricognizione degli equilibri generali di bilancio il Dirigente responsabile del settore risorse finanziarie redige una apposita relazione da trasmettere al Consiglio provinciale. La relazione è asseverata dall'Organo di revisione economico-finanziaria ed è trasmessa al Presidente della Provincia ed al Segretario generale.

La disciplina dettata nel regolamento di attuazione appare idonea ad individuare i flussi informativi necessari all'Ente affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i trend gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Tutto ciò presuppone, tuttavia, che il controllo sugli equilibri non possa prescindere dall'esame tempestivo, completo ed aggiornato dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'Ente e pertanto richiede adeguate misure organizzative per dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni regolamentari dettate in materia di controllo sulle società partecipate.

Passando ora al **controllo sulle società partecipate**, al centro delle criticità riscontrate nell'ambito del sistema dei controlli interni attuato dalla Provincia di Macerata, va sottolineata la carenza, già individuata, sul fronte degli indicatori, e nello specifico, degli indicatori di redditività e di deficitarietà strutturale.

Malgrado la completezza del quadro normativo dettato dal Regolamento sui controlli interni, lo stesso Ente, in sede istruttoria, ha messo in luce le difficoltà dovute alla carenza di personale, tuttavia, come dichiarato, nel DUP è dedicata una specifica sezione dedicata alle società partecipate con l'indicazione oltre che degli obiettivi gestionali assegnati in modo specifico all'unica società in house, anche indirizzi generali a tutte le partecipate e in modo specifico in materia di contenimento delle spese di funzionamento, ex art. 19, comma 5, del d. lgs. 175/2016.

A tale proposito, la Sezione, ricorda che il TUEL prevede la definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dall'ente locale, nel quale spetta all'Amministrazione definire preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata secondo parametri qualitativi e quantitativi e deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. In tale ambito il controllo sulle società partecipate non quotate, in un'ottica integrata di

sistema, deve essere funzionale alla verifica dell'andamento della gestione nei suoi riflessi sul bilancio dell'ente e deve, nel contempo, fornire elementi utili all'adeguato esercizio degli altri controlli.

La Sezione raccomanda, pertanto, di strutturare il controllo in modo che adempia pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un idoneo sistema informativo idoneo a rilevare, mediante, specifici indicatori, i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 29/2021/VSGC).

In relazione al **controllo sulla qualità dei servizi**, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ne ha sottolineato la finalità di misurare l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti, procedendo alla rilevazione della c.d. customer satisfaction con il fine di dare risposte alle esigenze dei fruitori dei servizi.

La relazione predisposta dalla Provincia di Macerata ha evidenziato che l'ente non svolge servizi consistenti nell'erogazione di una prestazione ad utenti differenziati. A differenza del biennio precedente (2018-2019), nel quale era emerso dai questionari che l'ente aveva effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti con cadenza annuale solo su alcuni servizi avviando una sperimentazione sulle attività consistenti in autorizzazioni e concessioni da rilasciare su apposita istanza, per gli anni in esame (2020 – 2021), le difficoltà oggettive di individuare standard di qualità applicabili a meri procedimenti amministrativi (che rispondono a logiche giuridico-amministrative funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e non riconducibili ad obiettivi di qualità /soddisfazione dell'utenza), hanno rallentato la concreta attuazione di tale categoria di controlli.

Tuttavia, negli anni successivi al periodo del presente controllo, si evince la volontà dell'Amministrazione Provinciale di superare le criticità rilevate, introducendo tra gli obiettivi strategici, un obiettivo volto all' analisi delle attività dell'Ente da sottoporre al controllo sulla qualità dei servizi, di cui all'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL e dall'art. 15 del Regolamento provinciale sui controlli interni, realizzando entro il triennio la "Carta dei Servizi" o un documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici come

previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 33/3013 da sottoporre a pubblicazione.

In merito, la Sezione, pur apprezzando l'implementazione degli obiettivi strategici per gli anni successivi, rimarca l'importanza di tale tipologia di controllo, capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito.

La necessità di una effettiva valutazione della qualità del prodotto o del servizio realizzato in rapporto al livello di utilità collettiva raggiunto, al fine di evitare apprezzamenti autoreferenziali, richiede verifiche di gradimento non episodiche e saltuarie ma metodiche e cadenzate secondo un sistema organizzativo che non può prescindere dalle rilevazioni della qualità dei servizi pubblici erogati dalla società partecipate e dalla pubblicazione delle carte dei servizi, quali strumenti privilegiati di controllo del rispetto degli impegni assunti verso l'utenza. Pertanto, si esorta l'ente ad una ridefinizione della fase sperimentale avviata, al fine di superare le difficoltà riscontrate e ottenere report della c.d. customer satisfaction anche se circoscritti solo a taluni servizi.

In relazione ai **controlli riferiti all'emergenza sanitaria COVID e controlli sul lavoro agile,** l'Amministrazione comunale non ha effettuato il monitoraggio del conseguimento e dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile, tuttavia iniziative autonome gestionali dirigenziali hanno sopperito alla criticità tramite richieste di relazioni sull'attività svolta ai dipendenti loro assegnati con cadenza mensile/settimanale.

Relativamente al **controllo sul PNRR** che interessa il solo 2021, il mancato avvio dei controlli in tale tipologia di controllo è certamente legata all'avvio dei progetti a partire dal 2022 con la conseguenza che i relativi esiti saranno accertati nel corso dei controlli attuati da questa Sezione per il biennio 2022-2023.

Ciò però non esime la Sezione dal raccomandare la necessità di porre in essere le opportune modifiche organizzative al fine di rilevare con immediatezza inefficienze, ritardi, difformità ed altre disfunzioni consentendo la pronta attivazione di misure autocorrettive tese al loro superamento quali, ad esempio:

- l'emanazione di specifiche direttive da parte dell'organo politico nei riguardi degli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR;
- l'implementazione integrale di tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario

e fisico degli interventi del PNRR, al fine anche di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis gestito dal MEF;

- l'adozione di specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;

In tale ambito, appare, in primo luogo, opportuna la costruzione di una governance locale che abbia la funzione di coordinare i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR.

Ciò implica una valutazione sull'opportunità di creare una specifica struttura con un dirigente preposto al coordinamento e al controllo dello stato di attuazione di tutti i progetti, ovvero l'affidamento del coordinamento ad una struttura di vertice già esistente, oppure la mera costituzione di una cabina di regia nell'ambito della quale si decidono gli indirizzi strategici e di una segreteria o tavolo tecnico-finanziario di raccordo per il monitoraggio degli interventi assegnati alle singole direzioni e ai Rup.

Di rilievo appare, in secondo luogo, l'opportunità di inserire nei regolamenti sui controlli interni e nelle direttive date dal responsabile finanziario misure di controllo di regolarità amministrativo-contabile idonee a consentire l'assolvimento tempestivo delle verifiche su tutti gli atti di gestione adottati dalla Provincia in qualità di soggetto attuatore del PNRR quali:

- la corretta perimetrazione contabile in entrata ed in uscita;
- la presenza del CUP oltre che del CIG;
- il rispetto, nell'ambito delle procedure di affidamento, dei principi trasversali della parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali;
- la verifica dell'assenza di conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità;
- il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento nel caso di progetti finanziati anche da diverse fonti;
- l'assenza negli atti di spesa di costi impropri;
- la corrispondenza dell'importo liquidato a quello indicato nella documentazione giustificativa di spesa;
- l'allegazione alle fatture della relazione di dettaglio della spesa (servizi prestati o beni forniti);
- l'eventuale annullamento della documentazione di spesa e di pagamento secondo le procedure relative al PNRR;

Occorrerebbe, ancora, intervenire sul Dup adeguando la Sezione Strategica per implementare

sia gli indirizzi strategici del programma di mandato che gli impatti di Valore Pubblico attesi dall'attuazione del PNRR; occorrerebbe, inoltre, aggiornare la Sezione Operativa a partire dal programma triennale delle opere pubbliche e dal programma biennale dei servizi e forniture (incarichi di progettazione), fino ad arrivare al programma del fabbisogno di personale, individuando le risorse finanziare e le strategie per il potenziamento delle risorse umane.

Un altro tema importante è quello della implementazione del sistema informativo al fine di consentire, da un lato, l'archiviazione informatica di tutti i dati e atti sull'avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi al fine di riversarli, poi, in REGIS e, dall'altro, di monitorare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi nei tempi programmati, adottando tempestivamente misure di autocorrezione in caso di scostamenti.

Strettamente correlato a quello esposto è il tema di una riscrittura delle regole del controllo di gestione in grado di produrre report, indirizzati ai dirigenti responsabili, in grado di intercettare scostamenti rispetto alla timeline interna e a quella di rendicontazione semestrale in REGIS.

Non si richiede che i soggetti attuatori istituiscano speciali forme di controllo, ma si reputa necessario che nell'ambito degli ordinari controlli amministrativo-contabili sia assicurato un controllo propedeutico alla presentazione degli atti tramite la piattaforma REGIS per la rendicontazione.

E ciò attraverso, da un lato, l'ampliamento delle verifiche in sede di controllo contabile preventivo al rispetto delle speciali regole contabili dettate per il PNRR e, dall'altro, l'ampliamento del controllo di regolarità amministrativa successivo a tutti gli atti di gestione del PNRR, adottando eventualmente una apposita check list, e avvicinando quanto più possibile i tempi del controllo a quelli dell'adozione degli atti.

Occorrerà, infine, adeguare anche il nuovo PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) alle scelte strategiche sull'accesso ai fondi del PNRR per implementare la sottosezione "performance", inserendo le milestone e i target dei vari interventi tra gli obiettivi di performance assegnati ai dirigenti e alle strutture, e per inserire nella sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" le misure necessarie a prevenire conflitti di interesse e i rischi di frode e corruzione individuati nell'ambito della mappatura dei processi e della correlata analisi del rischio.

In merito, infine, al **complesso sistema dei controlli interni** che emerge dai referti relativi agli esercizi 2020 e 2021, al di là dei margini di miglioramento che risulta possibile apportare alle diverse tipologia di controllo, la Sezione rileva, a fronte di un quadro

normativo completo e coerente con gli obiettivi, la necessità di proseguire nell'attuazione di una sinergica collaborazione fra le diverse tipologie di controllo, affinandone metodi e contenuti, al fine di mettere in relazione le diverse funzionalità cui sono deputati. In tale direzione i diversi controlli dovrebbero essere osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'ente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, all'esito del referto annuale per gli esercizi 2020 e 2021 ed a conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento dei controlli interni della Provincia di Macerata:

accerta, a fronte della completezza del quadro normativo di riferimento, la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; margini di miglioramento delle metodologie di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, di controllo di gestione, di controllo sugli organismi partecipati ed elementi di criticità nell'ambito del controllo strategico, seppur con margini di superamento; la necessità, infine, di dare concreta attuazione ai controlli relativi all'attuazione del PNRR.

- richiede all'Ente di comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate.

DISPONE

che la deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente, al Consiglio comunale, al Segretario generale, all'Organo di revisione deiconti della Provincia di Macerata;

Ai sensi dell'art. 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024

Il Presidente - relatore

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 10 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente